

## DICHIARAZIONI

---

### **Spese di istruzione non universitaria: detrazione Irpef**

di Federica Furlani

L'[articolo 15, comma 1, Tuir](#) prevede, nell'ambito degli **oneri detraibili**, due tipologie di spese legate all'istruzione:

- le **spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali (lett. e);
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** (lett. e-bis).

In particolare sono detraibili nella misura del **19%**, e nel limite di **euro 717** (per il 2017; euro 786 per il 2018 e euro 800 dal 2019) per alunno o studente, le spese relative alla frequenza delle:

- **scuole dell'infanzia;**
- **scuole del primo ciclo di istruzione** (elementari e medie);
- **scuole secondarie di secondo grado** (superiori).

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone di cui all'[articolo 12 Tuir](#), ovvero **coniuge, figli e altri familiari a carico del contribuente**, con l'avvertenza che se il documento è intestato ad **uno solo dei genitori**, questo dedurrà **l'intero importo**; se invece è intestato **al figlio a carico**, la detrazione spetterà **ad ogni genitore in parti uguali** salvo diversa percentuale di ripartizione da indicarsi sul documento.

Per quanto riguarda la **tipologia di spese**, rientrano tra gli oneri detraibili sia i **costi sostenuti per la frequenza della scuola** (tasse di iscrizione e di frequenza; contributi obbligatori; spese sostenute per l'**ampliamento dell'offerta formativa** deliberate dagli organi di istituto), sia per **gite scolastiche**, per **l'assicurazione** della scuola, per la **mensa scolastica** e per i **servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri **soggetti terzi** rispetto alla scuola.

Per poter portare in detrazione le spese della mensa scolastica sostenute nel 2017 è necessario documentarla tramite:

- ricevuta del **bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;

- qualora il pagamento sia stato effettuato in **contanti**, con altre modalità di pagamento o con l'acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, sarà necessaria l'attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Per quanto riguarda le spese sostenute per le **gite scolastiche**, per l'**assicurazione della scuola** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'**ampliamento dell'offerta formativa** deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza), se le stesse sono pagate alla scuola, **non** è necessario che il contribuente conservi la copia della **delibera scolastica** che ha disposto tali versamenti. Nel caso invece in cui la **spesa per il servizio scolastico integrativo** non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma **sia pagata a soggetti terzi** (ad es., all'agenzia di viaggio), è necessario **richiedere e conservare la relativa delibera scolastica** ([circolare AdE 7/E/2017](#)).

La **detrazione non spetta** per le spese relative a:

- l'acquisto di materiale di **cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo;
- il **servizio di trasporto scolastico**, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Ai fini dichiarativi l'ammontare della spesa detraibile va indicata:

- nel **quadro E**, rigo E8-E10, con il codice spesa 12, nel caso di presentazione del **modello 730/2018**;
- nel **quadro RP**, rigo RP8-RP13, con il codice spesa 12, nel caso di presentazione del **modello Redditi PF 2018**.

Si precisa infine che la detrazione relativa alle spese di istruzione non universitaria **non è cumulabile** con quella prevista dall'[articolo 15, comma 1, lett. i-octies](#), Tuir, relativa alle erogazioni **liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari, senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (L. 62/2000) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

**Tale incumulabilità deve essere riferita al singolo alunno.** Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha *un solo figlio* e fruisce della detrazione in esame **non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali**. Il contribuente con **due figli** se per uno di essi non si avvale della **detrazione per le spese di frequenza scolastica** può avvalersi della **detrazione per le erogazioni liberali** di cui al citato [articolo 15, comma 1, lett. i-octies](#), Tuir.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**